

REGOLAMENTO (CE) N. 3151/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 827/94⁽⁴⁾, ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1993/1994; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise con il regolamento (CE) n. 465/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 610/94⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/94⁽⁸⁾, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1892/94⁽¹⁰⁾, ha definito in particolare le caratteristiche a cui devono corrispondere i prodotti che possono essere oggetto di distillazione;

considerando che per tener conto delle disposizioni comunitarie in materia di contratti di ammasso a lungo

termine, decise con il regolamento (CE) n. 1891/94, tale termine è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 1960/94 della Commissione⁽¹¹⁾; che tuttavia, in talune regioni di produzione, per motivi peculiari a tali regioni, non è stato possibile ottemperare agli obblighi di consegna entro il termine previsto; che per evitare una penalizzazione eccessiva dei produttori di tali regioni, è opportuno permettere loro di ottemperare ai loro obblighi relativi alle distillazioni obbligatorie decise per la campagna 1993/1994 applicando adatte misure in materia di sanzioni; che è quindi opportuno prevedere anche la consegna obbligatoria degli alcoli così prodotti all'organismo di intervento, nonché il termine massimo per effettuare la distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1993/1994 e in deroga al regolamento (CE) n. 343/94 e all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88, i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono conferire il vino da tavola alle distillerie nel termine massimo di 120 giorni a decorrere dall'11 settembre 1994 alle seguenti condizioni:

- prezzo d'acquisto del vino da tavola: 0,42 ECU/% vol/hl,
- importo dell'aiuto di cui può beneficiare il distillatore: 0,
- prezzo che l'organismo di intervento versa al distillatore per l'alcole greggio di cui è obbligatoria la consegna: 0,75 ECU/% vol/hl.

2. Le operazioni di distillazione suddette non possono essere effettuate dopo la data del 20 febbraio 1995. Gli alcoli ottenuti da tali distillazioni dovranno essere consegnati agli organismi di intervento entro e non oltre il 20 aprile 1995.

⁽¹¹⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 96.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 2. 3. 1994, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 44.